



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità*

### Il Capo del Dipartimento

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

**VISTO** l'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022 n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» come modificato dall'art. 3 comma 12 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;

**VISTO**, in particolare, il comma 1 del citato articolo 8, che prevede che «In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi

civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.»

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che incrementa il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 144/2022, di 5 milioni di euro per l'anno 2023 per la concessione di un contributo straordinario da destinarsi, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani a fronte dell'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2023, recante i criteri di accesso ai fondi previsti all'articolo 8, comma 1 e 2, del decreto-legge 144/2022, le modalità e i termini di presentazione delle richieste, nonché i criteri di quantificazione del contributo stesso e le relative procedure;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2023, che individua i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di 5 milioni previsto dall'articolo 1, comma 366 della legge 197/2022, a valere sui fondi di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022 n. 175, nonché le procedure di controllo anche successive all'erogazione;

**VISTO** in particolare l'art. 5 comma 2 del DPCM 8/2/2023 che prevede che le modalità di espletamento delle operazioni di controllo siano definite con successivo decreto, da adottarsi entro trenta giorni dell'entrata in esercizio della Piattaforma informatica "Contributo energia";

**VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2023 che individua le procedure operative necessarie a dare attuazione al DPCM 8/2/2023 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2023, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 144/2022;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

**VISTA** l'iscrizione della misura nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato avvenuta in data 8 maggio 2023 con codice identificativo CAR 25823;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

**VISTO** l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che iscrive di diritto l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa – Invitalia Spa nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate;

**VISTI** gli artt. 4 comma 1 del DPCM 8/2/2023 e del DPCM 11/7/2023 che determinano il contributo calcolato secondo un prospetto che tiene conto dell'incremento del costo, registrato nei periodi utili, per determinare la percentuale di liquidazione;

**VISTA** la convenzione sottoscritta in data 12/06/2023 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e Invitalia che disciplina il supporto tecnico-specialistico del procedimento di concessione ed erogazione della misura agevolativa di cui all'art. 8 del decreto-legge 144/2022, approvata con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 3 luglio 2023, che ha ricevuto visto di registrazione della Corte dei Conti il 17 ottobre 2023;

**CONSIDERATO** che gli artt. 4 comma 3 del DPCM 8/2/2023 e del DPCM 11/7/2023 stabiliscono che il contributo per le quote di fondo è erogabile nella misura massima di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente;

**TENUTO CONTO** che con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 19 luglio 2023 sono state individuate le modalità operative per la presentazione delle domande;

**TENUTO CONTO** che Invitalia ha attivato la Piattaforma informatica per la ricezione delle domande alle ore 12.00 del 20 luglio 2023 e ha chiuso la medesima alle ore 12.00 del 21 agosto 2023, acquisendo numero 1.482 domande;

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria svolta da Invitalia sulle domande pervenute, con particolare riguardo alle attività di verifica condotte attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti in merito al rispetto dell'importo massimo degli aiuti ricevuti dal soggetto beneficiario a titolo "de minimis", ai sensi del regolamento UE 1407/2013, e della relazione istruttoria trasmessa al Dipartimento il 6 novembre, con allegati gli elenchi, rispettivamente,

- degli enti ammessi al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni di cui all'art. 8 comma 1 del *decreto-legge 144/2022* che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
- degli enti ammessi al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni di cui all'articolo 3 comma 12 lett. a) del *decreto-legge 176/2022* che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
- delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza (IPAB) ammesse al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 5 milioni di cui all'art. 1 comma 366 della *legge 197/2022* che erogano prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziali per persone anziane;
- delle domande di contributo su cui è risultato necessario condurre ulteriori verifiche in merito al rispetto dell'importo massimo degli aiuti ricevuti dal soggetto beneficiario a titolo "de minimis", ai sensi del regolamento UE 1407/2013;

**DECRETA**

**Art. 1**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
- a) “*DPCM 8/2/2023*”: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2023 recante i criteri di accesso ai fondi previsti all’articolo 8, commi 1 e 2 del *decreto-legge 144/2022*, le modalità e i termini di presentazione delle richieste, nonché i criteri di quantificazione del contributo stesso e le relative procedure;
  - b) “*Dipartimento*”: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;
  - c) “*Invitalia*”: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia Spa), società in house dello Stato;
  - d) “*ETS*”: Enti che erogano prestazioni socio-sanitarie e socio assistenziali, in regime residenziale o semi-residenziale, in favore delle persone con disabilità e degli anziani in possesso, al momento della presentazione della domanda di concessione ed erogazione, dei requisiti previsti all’art. 2, comma 1, del *DPCM 08/02/2023*;
  - e) “*Fondo disabilità*”: fondo pari a 120 milioni di cui all’art. 8 comma 1 del decreto-legge 144/2022 per la concessione di un contributo straordinario da destinarsi ad enti che erogano prestazioni socio sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità a fronte dell’incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell’anno 2022 rispetto all’anno 2021;
  - f) “*Fondo anziani*”: fondo pari a 50 milioni di cui all’art. 3 comma 12 lett. a) del decreto-legge 176/2022 per la concessione di un contributo straordinario da destinarsi ad enti che erogano prestazioni socio sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane a fronte dell’incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell’anno 2022 rispetto all’anno 2021;
  - g) “*Fondo IPAB*”: fondo pari a 5 milioni di cui all’art. 1 comma 366 della legge 197/2022 per la concessione di un contributo straordinario da destinarsi, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani a fronte dell’incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell’anno 2022 rispetto all’anno 2021;
  - h) “*Fondi*” l’insieme del *Fondo disabilità*, del *Fondo anziani* e del *Fondo IPAB*;
  - i) “*legge 241/1990*”: la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni”.

**Art. 2**  
*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del *DPCM 8/2/23* definisce i termini, i criteri, le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali post erogazione volti ad accertare la sussistenza alla data della domanda delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall’art. 3, comma 2 del *DPCM 8/2/2023*.

2. L'attività di controllo ha ad oggetto l'accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate dagli *ETS* con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e la consistenza dei costi effettivamente sostenuti, attraverso accertamenti d'ufficio ovvero, qualora necessario, ispezioni in loco.

3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Art. 3**

*(Modalità e oggetto dell'attività di controllo post erogazione dei contributi agli ETS)*

1. I controlli sono effettuati a campione, nella misura del 10% (dieci per cento), del numero dei contributi effettivamente erogati agli *ETS*, ripartiti su ognuno dei *Fondi* e per regione.

2. Il *Dipartimento*, per il tramite di *Invitalia* - attraverso accertamenti d'ufficio ovvero, qualora necessario, ispezioni in loco - svolge i controlli necessari ad accertare:

a) il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso ai contributi di cui al *DPCM 8/2/2023* e al decreto di concessione ed erogazione;

b) i costi effettivamente sostenuti dagli *ETS* e la tracciabilità dei singoli pagamenti.

3. La popolazione di riferimento è suddivisa nei seguenti tre *Fondi*:

a) *Fondo disabilità*;

b) *Fondo anziani*;

c) *Fondo IPAB*.

4. I contributi erogati nell'ambito di ciascuno dei *Fondi* sono a loro volta ripartiti tra le regioni italiane interessate.

5. Nell'ambito di ciascuna regione e con riferimento ad ognuno dei tre *Fondi*, il campione del 10% dell'universo è estratto informaticamente con criterio casuale.

6. Per ogni regione e nell'ambito di ognuno dei tre *Fondi*, il campione è sempre arrotondato all'unità superiore.

7. Il *Dipartimento* si riserva di estendere, con successivo decreto, il campione ad ulteriori *ETS* ove ne ravvisasse la necessità.

### **Art. 4**

*(Elenco degli ETS sottoposti a controllo e modalità e contenuto dei controlli)*

1. L'elenco degli *ETS* inseriti nel campione e sottoposti a controllo post erogazione è reso disponibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ([www.ministrodisabilita.gov.it](http://www.ministrodisabilita.gov.it)), e nell'apposita sezione del sito di *Invitalia* ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)).

2. Per ogni contributo sottoposto a controllo, l'*ETS* riceve, ai sensi di quanto previsto dalla *legge 241/1990*, la comunicazione di avvio del procedimento mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda di accesso al contributo.

3. In relazione ai requisiti soggettivi previsti per l'accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) e b) e all'art. 3, comma 2, del *DPCM 8/02/2023* e all'art. 2, comma 1 e all' art 3, comma 2 *del DPCM del 11/07/2023*, *Invitalia* verifica che gli *ETS* inseriti nel campione:

a) siano ascrivibili ad una delle categorie di beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, del *DPCM 8/2/2023* e all'art. 2 comma 1 del *DPCM del 11/07/2023*;

b) abbiano erogato servizi nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo;

c) abbiano presentato la domanda di agevolazione con riferimento ad utenze di cui risultino titolari, ovvero intestate alla pubblica amministrazione che ha concesso l'immobile cui i costi energetici ineriscono.

4. In relazione ai maggiori costi effettivamente sostenuti, e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 4 del *DPCM 8/2/2023*, *Invitalia* verifica che gli *ETS* inseriti nel campione:

a) abbiano effettivamente sostenuto, nei periodi di cui all'art 3, comma 2, lett. g), del *DPCM 8/2/2023* il costo dichiarato in sede di domanda e che lo stesso sia riconducibile a forniture di energia e gas naturale;

b) abbiano effettivamente provveduto al pagamento delle suddette forniture di energia e gas naturale.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, sono richiesti agli *ETS* i documenti e le dichiarazioni oggetto del controllo secondo le modalità in essa contenute ed entro il termine perentorio di trenta giorni a pena di revoca del contributo;

6. Entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui al comma 2, l'esito del controllo è comunicato all'*ETS* sottoposto a verifica. Le eventuali richieste di integrazione documentale o di chiarimenti comportano la sospensione del suddetto termine; il termine ricomincia a decorrere dalla ricezione da parte di *Invitalia* della documentazione richiesta.

7. Il controllo documentale produce esito negativo:

a) nel caso in cui la documentazione fornita dall'*ETS* risulti incompleta o comunque carente;

b) nel caso in cui venga accertato che l'*ETS* in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

c) nel caso in cui risultino non soddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinati dal presente decreto, dal *DPCM 8/2/2023* e dal decreto di concessione;

d) nel caso di indisponibilità dell'*ETS* a fornire la documentazione richiesta.

8. Nel caso in cui i controlli diano esito negativo il *Dipartimento* può procedere alla revoca della concessione con conseguente recupero del contributo erogato.

#### **Art. 4**

*(Disposizioni finali)*

1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del *DPCM 8/2/2023* e del decreto di concessione ed erogazione.

2. Il presente decreto è pubblicato nel sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto è altresì pubblicato nella sezione dedicata alla misura agevolativa del sito web di *Invitalia*.

3. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono trasmesse da *Invitalia* e dal *Ministero* esclusivamente attraverso PEC. I suddetti soggetti sono esonerati da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni se causato dal malfunzionamento della casella PEC degli *ETS*.

Roma, data della sottoscrizione digitale

*IL CAPO DIPARTIMENTO*  
*Dott. Gianfranco Pasquadibisceglie*